



Determinazione n. 000021 di data 26 GEN 2021

OGGETTO: Affidamento incarico allo studio professionale di sociologia, servizio sociale e consulenza organizzativa della dott.ssa Francesca Merlin per la supervisione metodologica alle assistenti sociali in servizio per l'anno 2021. Impegno di spesa.
CIG Z32305D485

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Visto che il Consiglio con deliberazione n. 4 di data 13 gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 della Comunità delle Giudicarie.

Visto quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

PREMESSO:

la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 prevede la riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali con nuove norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino e al suo articolo 8 specifica le funzioni amministrative spettanti ai Comuni, con la precisazione che in prima applicazione alcune funzioni amministrative siano obbligatoriamente esercitate in modo associato mediante le Comunità;

la L.P. 27 luglio 2007 n. 13 innova le politiche sociali nella Provincia di Trento e prevede che le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica siano esercitate dai Comuni mediante le Comunità di Valle, secondo quanto previsto dalla Legge provinciale n. 3 del 2006 sopra citata;

con Decreto n. 203 del 22 dicembre 2009 il Presidente della Giunta Provinciale ha trasferito alla Comunità delle Giudicarie, ai sensi della L.P. 16 giugno 2006 n. 3, le funzioni amministrative già esercitate dal Comprensorio delle Giudicarie a titolo di delega dalla Provincia;

con delibera n. 3051 del 18 dicembre 2009 la Giunta Provinciale in attuazione della L.P. 3/2006 (articolo 8, comma 13, e articolo 9) ha deliberato la sottoscrizione dell'intesa tra Provincia e Autonomie Locali sugli atti di indirizzo e coordinamento ai fini del trasferimento delle funzioni alle Comunità ed ha definito transitoriamente i livelli essenziali delle prestazioni e delle politiche tariffarie che sono state prorogate in data 30 dicembre 2010 dalla giunta provinciale con delibera n. 3179 a tutto il 2011, con le modalità gestionali attualmente vigenti salvo diverse determinazioni;

con delibera n. 3052 del 18 dicembre 2009 la Giunta Provinciale in attuazione della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 (articolo 8, comma 4, lettera b) ha autorizzato l'Assessore all'urbanistica e agli enti locali alla sottoscrizione dell'intesa tra Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie per l'identificazioni delle attività di livello provinciale;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Provinciale:

- n. 399 di data 02 marzo 2012, n. 1013 di data 24 maggio 2013, n. 2013 di data 24 novembre 2014, n. 2094 di data 20 novembre 2015 e n. 1863 di data 21 ottobre 2016 con le quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale per gli anni dal 2012 al 2018;
- n. 1548 di data 22 settembre 2017, n. 1292 di data 20 luglio 2018 e n. 1985 di data 12 ottobre 2018 con le quali è stato aggiornato il primo stralcio del programma sociale provinciale 2016-2018;
- n. 1116 di data 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato il "Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021";
- n. 1809 di data 14 novembre 2019 con la quale la Provincia ha integrato il budget a disposizione delle Comunità di Valle e Comuni per le attività di livello locale per il 2019, nonché dei criteri di riparto delle risorse per i progetti di abitare sociale per il 2019 e 2020.

Rilevato che:

- si ritiene importante la supervisione e la formazione a favore delle assistenti sociali che esercitano professioni di aiuto e che hanno in carico situazioni complesse dal punto di vista socio - psico-relazionale-educativo;
- dal 2013 al 2017 la supervisione delle assistenti sociali è stata affidata dello Studio Bi.Fi Bianchi e Filippini di Brescia e che lo stesso ha svolto tale servizio con professionalità e piena soddisfazione per la Comunità;
- nel 2018 e 2019 tale incarico è stato affidato allo studio della dott.ssa Francesca Merlini, sia per rispetto del principio di rotazione degli incarichi che per la necessità di avere una nuova metodologia e nuovi stimoli e strumenti utilizzati per affrontare le diverse situazioni e problematiche da trattare.
- il nominativo è stato reperito nell'elenco dei corsi/attività accreditati dall'Ordine professionale delle assistenti sociali del Trentino Alto Adige e scelto in base al curriculum e all'offerta formativa proposta;
- per le esigenze riportate dalla équipe delle assistenti sociali è stato richiesto che il supervisore avesse una formazione/titolo di studio di assistente sociale per meglio rispondere ai bisogni professionali e metodologici.

Visto che l'emergenza epidemiologica COVID-19 non ha reso possibile proseguire l'attività di supervisione a favore delle assistenti sociali dipendenti della Comunità delle Giudicarie nei primi mesi del 2020 e che la stessa è stata fatta dallo studio della dott.ssa Francesca Merlini solo on line nei mesi di ottobre - dicembre 2020;

Rilevato che il costante calo della curva epidemica è tale da consentire un progressivo processo di ripristino delle attività ordinarie e l'adozione, sia a livello statale che provinciale, di misure di contenimento del contagio; si rileva l'esigenza espressa dalle assistenti sociali di riprendere l'attività di formazione per l'anno 2021 data l'esigenza di un supporto professionale e metodologico ed uno spazio di rielaborazione che consenta un processo di riflessione, apprendimento e valutazione nei confronti di situazioni assai complesse in carico ai servizi sociali;

Vista la L.P. 23/1990, art. 21, comma 4, che prevede, qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 47.000,00, di concludere il contratto mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

Visto inoltre l'art. 39 quater della stessa L.P. 23/1990 che disciplina gli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione.

Visto l'articolo 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Legge di bilancio 2019" il quale prevede l'innalzamento della soglia dell'obbligo di ricorso al MePa da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

Visto l'articolo 36-ter, comma 6 della L.P. 23/1990, modificato ai sensi dall'art. 14 della L.P. 12 febbraio 2019, n. 1 il quale prevede che *"Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e"*

servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a. ”.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 307 di data 13.03.2020 *“Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2”* la quale, fra le altre cose, prevede che *“Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall'art. 21, c. 4, l.p. 23/90), l'amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile (1 gennaio-31 dicembre), l a sommatoria dei singoli affidamenti non superi l'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990 (4 7. 0 00 euro)”.*

Rilevato che il rapporto di supervisione implica l'instaurazione di una progressiva e graduale relazione di fiducia che si costruisce nel tempo ed è pertanto spesso necessario, al fine di ottenere apprezzabili riscontri, effettuare più cicli annuali con lo stesso professionista.

Visto che con delibera del Consiglio dei Ministri di data 13 gennaio 2021 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la richiesta di collaborazione inoltrata allo Studio della dott.ssa Francesca Merlini di Castelveverde (CR) in data 18 gennaio 2021, prot. n. 488/22.9 e la risposta prot. n. 685/22.9 di data 21/01/2021 con allegato il preventivo di spesa per la gestione degli incontri di 6 incontri di 4 ore ciascuno, con i seguenti costi:

- € 3.600,00 della durata complessiva di 24 ore (€ 150,00 orarie)
 - € 144,00 per contributo previdenziale L. 335/1995 (4%)
- per un totale di € 3.744,00,00 comprensivo di contributo previdenziale 4%, ritenuta d'acconto 20% ed esente IVA ai sensi art. 10 del DPR 633/1972 e art. 14 L. 537/93;

Rilevato che a seguito dell'emergenza epidemiologica ancora in corso si ritiene preferibile effettuare la supervisione on line per i primi mesi del 2021 e, quando possibile, in presenza ;

Rilevato che, qualora la supervisione venga fatta in presenza, risulta necessario anche prevedere un importo forfettario per i rimborsi chilometrici della formatrice di € 100,00 ad incontro per tre incontri (maggio-dicembre)

Considerato che sono stati abrogati per tutti gli ordini professionali il tariffario.

Rilevato che sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto 2 agosto 2013, n. 106, è stato pubblicato il “Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (13G00149)”.

Rilevato che tale decreto riguarda i compensi degli organi giurisdizionali e che in merito ai compensi delle assistenti sociali per la supervisione prevede *“un valore medio di liquidazione: € 4.160,00. Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30%”.*

Rilevato che, seppur l'attività di supervisione svolta per la Comunità non rientri nei compensi previsti dal Decreto 2 agosto 2013, n. 106 sopracitato ma che possa comunque essere considerato quale parametro di comparazione appropriato, si ritiene che l'importo richiesto dalla dott.ssa Francesca Merlini sia in linea con il valore medio di liquidazione ivi previsto.

Visto che il Consiglio con deliberazione n. 4 di data 13 gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 della Comunità delle Giudicarie.

Verificato che il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023 non è stato ancora approvato e tenuto conto che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre.

Ricordato che l’art. 151 del d.lgs 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L’art. 50, comma 1. Lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l’accordo previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale e dell’articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Visto quanto previsto dal Protocollo di Intesa in materia di finanza locale tra la Giunta Provinciale di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali per il 2021 sottoscritto in data 16.11.2020, nel quale le parti condividono l’opportunità del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità fissando in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e quindi alla data del 31 gennaio 2021. Inoltre in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, le parti concordano l’applicazione della medesima proroga anche per comuni e comunità della Provincia di Trento. E’ altresì autorizzato per tali enti l’esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

Evidenziato che con il Decreto del Ministero dell’Interno di data 13 gennaio 2021 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021.

Considerato che con il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è autorizzato l’esercizio provvisorio, il quale risulta disciplinato dall’art. 163 TUEL e dai punti 8 e 11.8 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4.2 al decreto 118/2011).

Atteso che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato, per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio (nei limiti, quindi, degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2021 del bilancio di previsione del periodo 2020-2022), ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. Gli enti possono impegnare solo spese correnti.

Ricordato che nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti

Verificata la presenza di idonea disponibilità di € 4.044,00 (€ 3.744,44 più € 300,00 per eventuali rimborsi chilometrici forfettari per tre incontri) al capitolo 127131 art.40 “*Servizi di assistenza, consulenze e collaborazioni professionali*” codice 1.03.02.11.999 missione 12 programma 7 del bilancio pluriennale per l’esercizio finanziario 2020-2022, competenza 2021.

Visto il nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliare n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente oggetto “Art. 152 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e i. - Approvazione nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie”.

Visto che il Consiglio con deliberazione n. 4 di data 13 gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’articolo 162 del Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000, ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 della Comunità delle Giudicarie.

Viste le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comprensoriale n. 194/95 di data 31 gennaio 1995, avente per oggetto: “*Procedure per l’impegno e liquidazione spese*”;

RICHIAMATI:

- quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, dalla L.R. 3/2006 e dallo Statuto delle Comunità delle Giudicarie;
- quanto disposto dalla L.P. 30 novembre 1992, n. 23 *“Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”* e successive modifiche;

D E T E R M I N A

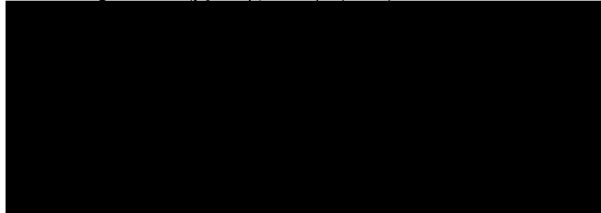
1. di affidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, allo Studio della dott.ssa Francesca Merlini l'incarico per la gestione della supervisione alle assistenti sociali in servizio, a partire da febbraio 2021 e per tutto l'anno, secondo il calendario allegato al preventivo prot. n. 685/22.9 di data 21/01/2021 in atti;
CIG Z32305D4885
2. di dare atto che il corso sarà svolto on line e, qualora possibile a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, in presenza; il costo per l'incarico citato, come risulta dal preventivo prot. n. 685/22.9 di data 21/01/2021 in atti, sarà il seguente:
 - € 3.600,00 della durata complessiva di 24 ore (€ 150,00 orarie)
 - € 144,00 per contributo previdenziale L. 335/1995 (4%)per un totale di € 3.744,00,00 comprensivo di contributo previdenziale 4%, ritenuta d'acconto 20% ed esente IVA ai sensi art. 10 del DPR 633/1972 e art. 14 L. 537/93;
3. di dare atto che qualora la supervisione venga fatta in presenza, risulta necessario prevedere un importo forfettario per i rimborsi chilometrici della formatrice di € 100,00 ad incontro per tre incontri (maggio-dicembre).
4. di formalizzare l'incarico allo Studio della dott.ssa Francesca Merlini mediante lo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.P. 23 del 19 luglio 1990;
5. di impegnare, per i motivi meglio specificati in premessa narrativa, 4.044,00 al capitolo 127131 art.40 *“Servizi di assistenza, consulenze e collaborazioni professionali”* codice 1.03.02.11.999 missione 12 programma 7 del bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2020-2022, competenza 2021.
6. di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti gli interessati;
7. di finanziare il presente provvedimento con i finanziamenti delle leggi di settore stabiliti dalla Giunta provinciale con delibera n. 1116 di data 29 luglio 2019 di approvazione del *“Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021”* utilizzando il budget per le attività di livello locale stabilito per il 2021;
8. di dare atto che ai sensi dell'articolo 37 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera b) della legge 06 dicembre 1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

Tione di Trento, 2 GEN 2021

Ser. Soc. Ass/nc



[Signature]
La Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale



- ☐ Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8/2012.

Tione di Trento,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO ASSISTENZIALE**
dott.ssa Michela Fioroni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

- ☒ Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 e se ne provvede alla registrazione contabile con le seguenti modalità:

Impegno di spesa ☒
Utilizzo di impegno esistente ☐
Integrazione di impegno esistente ☐
Liquidazione ☐

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo
Bilancio pluriennale 2020-2022, esercizio 2021		1.03.02.11.999	127131	40	4.044,00

ACCERTAMENTO DI ENTRATA

Esercizio di competenza	Conto residui	Piano dei conti finanziario	Capitolo	Articolo	Importo

Tione di Trento, 26 GEN. 2021.



Responsabile del Servizio Finanziario

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

NOTE